SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A01641

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2008, n. **40.**

Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-*bis*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-*bis*;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., società controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-19462, in data 4 dicembre 2007;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica;

b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;

e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321;

f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;

g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;

h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

Procedura di verifica

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Art. 3.

Effetti della verifica

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Art. 4.

Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni

1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.

2. Le modalità per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it

3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it

4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.

6. Le modalità di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonché di quelli indicati al comma 3 del presente articolo è riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresì titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003, è Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento è ammesso esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 48-*bis* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. La sicurezza nello scambio dei dati è garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.

3. Ogni verifica effettuata è identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonché dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica,

viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.

4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

Art. 6.

Rinvio

1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verrà dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli* (ad interim): PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 209

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è il seguente:

«Art. 48-*bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

— Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— L'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230, dispone, tra l'altro, che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è il seguente:

«7. La Riscossione S.p.A., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.A.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.A. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.A. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 12, 24 e 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito:

«Art. 12 *(Formazione e contenuto dei ruoli)*. — 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.».

«Art. 24 *(Consegna del ruolo al concessionario)*. — 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.».

«Art. 25 *(Cartella di pagamento)*. — 1. *(Omissis)*.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.».

— Il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1999, n. 218.

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 72-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è il seguente:

«Art. 72-*bis (Pignoramento dei crediti verso terzi)*. — 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-*bis*. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2.».

— Il testo del terzo comma dell'art. 545 (crediti impignorabili) del codice di procedura civile è il seguente:

«Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1950, n. 99, è il seguente:

«Art. 2 *(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)*. — Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali:

«Art. 28 *(Titolare del trattamento)*. — 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.».

«Art. 29 *(Responsabile del trattamento)*. — 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».

«Art. 30 *(Incaricati del trattamento)*. — 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'àmbito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'àmbito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.».

08G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Varco Sabino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Raffaela Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3576/2008/A2 del 25 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varco Sabino (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Lucia Raffaela Palma.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01883

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3658).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato, nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008;

Vista la nota del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639/2008 pervenuta in data 28 febbraio 2008;

Ravvisata la necessità di adottare apposita ordinanza di protezione civile, al fine di favorire il rapido superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Fatti salvi ulteriori provvedimenti diretti all'attivazione o riattivazione, previa individuazione, ove non già esistente, di altri siti, il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a discarica per rifiuti urbani presso i comuni di Savignano Irpino (Avellino) e Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento), previa notifica alla Commissione europea — ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 — del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti delle predette discariche ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

2. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti uffici regionali, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'Allegato IV della Direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle discariche è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

3. Il Commissario delegato, avvalendosi delle deroghe e dei poteri al medesimo attribuiti, realizza nei comuni di cui al comma 1 gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree di discarica già esistenti nei siti individuati, contestualmente alla loro attivazione. Per far fronte agli oneri derivanti dai suddetti interventi di bonifica e ripristino ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania la somma di 20 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 - priorità 3 «ambiente» valenza strategica nazionale «Attuazione QSN 2007-2013».

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01838

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3659).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 1° luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore».

Vista la nota del 19 febbraio 2008 dell'assessore all'urbanistica del comune di Roma con cui il medesimo assessore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Commissario delegato per l'emergenza determinatasi

in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ing. Giorgio Chimenti, in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007, è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore e si avvale della struttura e dei poteri di cui all'ordinanza di protezione civile emanata per fronteggiare il contesto emergenziale di cui in premessa.

2. L'incarico conferito ai sensi del presente articolo è equiparato, ai soli fini economici, a quelli conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01837

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3660).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008 e la nota del 29 gennaio 2008 dell'assessore della giunta regionale della regione Abruzzo preposto alla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007 e la nota del 5 gennaio 2008 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3349 del 15 luglio 2005, n. 3500 del 23 febbraio 2006, n. 3566 del 5 marzo 2007, n. 3569 del 5 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, nonché le note rispettivamente del sindaco del comune di Napoli del 30 gennaio 2008 e del presidente della regione Campania dell'11 febbraio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 24 gennaio 2008 del presidente della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 25 gennaio 2008 del Prefetto di Varese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, nonché la successiva ordinanza 9 febbraio 2007, n. 3564;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio traffico e mobilità del comune di Roma del 10 dicembre 2007 e l'intesa della regione Lazio del 7 febbraio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, nonché la nota n. 58958 del 1º febbraio 2008 del Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 14 febbraio 2008 della regione Liguria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, e n. 3654 del 1º febbraio 2008;

Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006 e n. 3580 del 3 aprile 2007, nonché la nota del 31 dicembre 2007 del sindaco del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, e la nota del 13 febbraio 2008 del presidente della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3642 del 2008 art. 15 e n. 3652 del 2008 art. 6;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il Commissario delegato è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

8. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

9. È altresì concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

10. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi meteorologici in rassegna siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza».

Art. 2.

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata all'assessore all'agricoltura ed alle attività produttive della giunta regionale della Campania con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 3.

1. Il sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni, provvede al completamento degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3158/2001, e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli, avvalendosi delle pertinenti risorse finanziarie ancora disponibili.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a fronteggiare gli eventi calamitosi che nel mese di settembre 2006 hanno colpito il territorio della regione Marche, nel limite massimo del contributo previsto dal comma 6-*bis* dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 2006, possono essere ricomprese le spese sostenute per il ripristino o il riacquisto degli infissi esterni ed interni distrutti o danneggiati e la tinteggiatura delle pareti interne.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento Varese 2008 è assegnata, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di euro 200.000,00, al Fondo Ambiente Italiano, da destinare al Museo di Villa Panza, sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative culturali correlate allo svolgimento del grande evento Varese 2008.

2. A conclusione delle sopra citate iniziative il Fondo Ambiente Italiano trasmette al Commissario delegato e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.

3. Nel limite delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 in favore dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, e con riferimento alle attività espletate per le esigenze connesse all'organizzazione del grande evento Varese 2008, il Prefetto di Varese è autorizzato a corrispondere al personale dirigente della carriera prefettizia nel limite di sette unità, un indennità correlata su base mensile pari al 0,63% della retribuzione di posizione di cui all'art. 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 in deroga all'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Nel limite delle stesse risorse finanziarie e per le medesime esigenze sopra citate, il Prefetto di Varese è autorizzato a corrispondere al personale dirigente dell'area I di II fascia nel limite di una unità, un'indennità correlata su base mensile pari allo 0,50 della retribuzione di posizione prevista dal Contratto collettivo nazionale relativo al personale dirigente dell'area I per il secondo biennio economico 2004-2005, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 le parole «di euro 30.000,00» sono sostituite dalle parole «di euro 24.000,00».

Art. 6.

1. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di adeguare le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali per fronteggiare le numerose emergenze in atto e le accresciute complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa che ne derivano, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a procedere all'inquadramento, nel ruolo speciale dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del sopra citato decreto legislativo, di un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio, in posizione di fuori ruolo già titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia, presso il medesimo Dipartimento.

2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2006 è così sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo successivo alle parole «ove ritenuto necessario dal Commissario delegato» è sostituito dal seguente periodo «da personale del comune di Roma, dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di altre Amministrazioni dello Stato posto in posizione di comando o di distacco. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Art. 8.

1. Tenuto conto della necessità di assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive fino al 30 giugno 2008.

Art. 9.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere già previste nel piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e dei parcheggi del comune di Roma, approvato con provvedimento commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nonché l'esecuzione di opere integrative o complementari a quelle relative al potenziamento del trasporto di massa già realizzate o in corso di realizzazione, il tetto di spesa in conto capitale, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, pari a 1400 milioni di euro, è elevato a 1700 milioni di euro.

2. Per il superamento del contesto emergenziale nel settore del traffico e della mobilità nel territorio del comune di Roma, il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ai commi 55, 56, 57 e 79 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 1 è soppressa;

il comma 2 dell'art. 3 è soppresso.

Art. 10.

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. L'indennità di cui al comma 2 è determinata con provvedimento del Commissario delegato al termine degli interventi previsti nella presente ordinanza di protezione civile, previa valutazione dell'attività svolta».

Art. 11.

1. Al comma 3, lettera *c)* dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, le parole «il definitivo smaltimento» sono sostituite dalle parole «la definitiva destinazione».

2. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti parole: «e/o studi di fattibilità».

3. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, è sostituito dal seguente: «Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al presidente della regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato».

4. Al comma 6, dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «di cui all'articolo 24» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 24 e 45» e dopo la parola «dirigente» sono inserite le seguenti parole «e/o personale appartenente alla categoria D, e/o personale appartenente alla carriera direttiva».

5. Alle deroghe previste dal comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono aggiunte le seguenti:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 48 e 84;

legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2001, n. 327, articoli 52-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*, *octies* e *nonies*;

legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, articoli 3, 4, 5, 6, 13.

6. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 è sostituito dal seguente: «Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione».

7. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 le parole «10 unità» sono sostituite dalle parole «15 unità» e le parole «150 ore», in tutto il corpo dell'articolo, sono sostituite dalle parole «50 ore».

8. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 è così sostituito: «In favore del personale sia dei comuni individuati dal medesimo Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 che degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni di cui all'art. 3, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo».

9. Al comma 4, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le parole «e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza», le parole «5 unità» sono sostituite dalle parole «10 unità».

Art. 12.

1. All'art. 1, comma 2-*bis*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 5 dicembre 2006 sono soppresse le seguenti parole: «in conformità al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo rilasciato dall'Amministrazione provinciale di Genova n. 6273 del 23 novembre 2006».

Art. 13.

1. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per le attività di tutela delle acque del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 nonché, per le attività di bonifica, di un sub commissario da nominare d'intesa con il Ministero o dell'ambiente», sono soppresse.

Art. 14.

1. Il sindaco di Castelsardo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3498/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è confermato nel predetto incarico per l'attuazione ed il completamento, in regime ordinario, entro e non oltre il 31 marzo 2008, di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

08A01836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2008.

Inserimento di due fasce di prezzo e variazione di prezzo di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle società Manifatture Sigaro Toscano Srl, International Tobacco Agency Srl e RJ Reynolds Italia Spa;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, due prezzi, per Kg convenzionale, espressamente richiesti dalla società International Tobacco Agency Srl;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA *B*

SIGARI

Quota fornitore	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
163,58	32,50	54,17	74,75	325,00
213,92	42,50	70,83	97,75	425,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, dalla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e dalla tabella C) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

TABELLA *A*

SIGARETTE

Sigarette		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Natural american spirit blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
Natural american spirit yellow	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40

TABELLA *B*

SIGARI E SIGARETTI

Sigari naturali		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Bundle Selection Churchill	Confezione da 16 pezzi	450,00	500,00	40,00
Bundle Selection Corona	Confezione da 16 pezzi	375,00	400,00	32,00
Bundle Selection Figurado	Confezione da 16 pezzi	375,00	400,00	32,00
Bundle Selection Lonsdale	Confezione da 16 pezzi	375,00	425,00	34,00
Bundle Selection Petit Corona	Confezione da 16 pezzi	350,00	375,00	30,00
Bundle Selection Petit Panatela	Confezione da 16 pezzi	300,00	325,00	26,00
Bundle Selection Robusto	Confezione da 16 pezzi	400,00	450,00	36,00
Toscano originale da 8 pezzi	Confezione da 8 pezzi	625,00	750,00	30,00

Sigaretti altri		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Italy 4U Distillato	Confezione da 10 pezzi	60,00	80,00	2,00
Italy 4U Espresso	Confezione da 10 pezzi	60,00	80,00	2,00

TABELLA *C*

TRINCIATI

Tabacco da fumo per pipa		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Italia	Confezione da 50 grammi	110,00	115,00	5,75
Italia	Confezione da 40 grammi	110,00	115,00	4,60
Savinelli Armonia	Confezione da 50 grammi	140,00	144,00	7,20
Savinelli Armonia	Confezione da 5 grammi	140,00	144,00	0,72

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 262

08A01892

DECRETO 10 marzo 2008.

Variazione di prezzo di varie marche di trinciato per sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco da fumo trinciato, presentate dalle Società International Tobacco Agency Srl, British American Tobacco Italia Spa e JT International Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

TABELLA C

TRINCIATI

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMIRAL 40	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
ARIZONA BLOND	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
ARIZONA FULL FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	105,00	110,00	4,40
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 200	Confezione da 200 grammi	90,00	95,00	19,00
BROOKFIELD AMERICAN BLEND 5	Confezione da 5 grammi	88,00	92,00	0,46
CAMEL FULL FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	100,00	110,00	3,30
DOMINGO CELESTE	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
DOMINGO CELESTE 200 GR.	Confezione da 200 grammi	85,00	90,00	18,00
DOMINGO ORIGINALE	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	Confezione da 200 grammi	85,00	90,00	18,00
DOMINGO VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
GOLDEN BLEND'S AROMATIC SHAG	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 25	Confezione da 25 grammi	100,00	104,00	2,60
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 5	Confezione da 5 grammi	98,00	102,00	0,51
GOLDEN MIDWAY	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00
MANILA	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
MEMPHIS	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
MYSELF	Confezione da 40 grammi	94,00	100,00	4,00
MYSELF	Confezione da 5 grammi	94,00	100,00	0,50
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	100,00	105,00	2,10
OLD HOLBORN	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
OLD HOLBORN MINI	Confezione da 12,5 grammi	136,00	140,00	1,75
OLD HOLBORN MINI YELLOW	Confezione da 12,5 grammi	136,00	140,00	1,75
OLD HOLBORN YELLOW	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
PALL MALL BLUE 70 GR	Confezione da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	110,00	115,00	3,45
PALL MALL FULL FLAVOUR	Confezione da 30 grammi	110,00	115,00	3,45
PALL MALL RED 70 GR	Confezione da 70 grammi	125,00	130,00	9,10
PUEBLO	Confezione da 30 grammi	110,00	115,00	3,45
PUEBLO 100	Confezione da 100 grammi	100,00	105,00	10,50
PUEBLO 5	Confezione da 5 grammi	60,00	64,00	0,32
ROCKIES AMERICAN BLEND	Confezione da 100 grammi	85,00	90,00	9,00
ROCKIES BLUE 100	Confezione da 100 grammi	85,00	90,00	9,00
ROCKIES RED	Confezione da 40 grammi	87,50	92,50	3,70
ROCKIES VIRGINIA BLEND	Confezione da 100 grammi	90,00	95,00	9,50
SAMSON BRIGHT BLEND	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
SAMSON EXTRA BRIGHT BLEND	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
SAMSON GOLD BLEND	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
SAMSON HALFZWARE SHAG ORIGINAL BLEND	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
SAMSON VIRGINIA BLEND	Confezione da 40 grammi	107,50	112,50	4,50
SAMSON VIRGINIA BLEND 25	Confezione da 25 grammi	108,00	112,00	2,80

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
SAMSON VIRGINIA BLEND MINI	Confezione da 12,5 grammi	72,00	76,00	0,95
SAX 'N' ROLL	Confezione da 40 grammi	94,00	100,00	4,00
SAX 'N' ROLL	Confezione da 5 grammi	94,00	100,00	0,50
TILBURY	Confezione da 20 grammi	95,00	100,00	2,00
TILBURY AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
WINSTON CLASSIC RED	Confezione da 30 grammi	95,00	100,00	3,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 269

08A01891

DECRETO 11 marzo 2008.

Variazione di prezzo di varie marche di trinciato per sigarette e di una marca di trinciato per pipa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco da fumo trinciato, presentate dalle Società RJ Reynolds Italia S.p.a., Maga Team S.r.l. e Altadis Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

TABELLA *C*

TRINCIATI

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GAULOISES CAPORAL	Confezione da 50 grammi	103,00	108,00	5,40
MAC BAREN AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
MAC BAREN CHERRY CHOICE PREMIUM	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE PREMIUM	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
MAC BAREN VANILLA CHOICE PREMIUM	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
NATURAL AMERICAN SPIRIT	Confezione da 30 grammi	150,00	155,00	4,65
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	Confezione da 40 grammi	100,00	105,00	4,20

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMSTERDAMER	Confezione da 50 grammi	113,00	118,00	5,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 270

08A01890

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2008.

Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio 2005.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ed in particolare l'art. 24 che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati e che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, recante l'approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 contenente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» così come integrato e modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che prevede che le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione del CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio 2005, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico»;

Vista la deliberazione CNIPA n. 34/2006 del 18 maggio 2006 recante «Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML»;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 16 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della deliberazione CNIPA n. 4/2005 del 17 febbraio 2005, che stabilisce il riconoscimento del formato di firma digitale definito nelle specifiche PDF (Portable Document Format);

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2002, n. 127 contenente il «Regolamento recante disciplina

delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti»;

Acquisito il parere tecnico del Centro Nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA);

Ritenuto necessario procedere ad una implementazione dei modelli di certificato di cui all'allegato A al richiamato decreto ministeriale del 13 luglio 2004, così come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, al fine di prevedere un modello tipo di certificato del registro delle imprese in formato elettronico;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Camera di commercio» la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

b) per «registro», il registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) per «certificato elettronico», il certificato di cui all'art. 8, comma 8, lett.b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 rilasciato per via telematica dagli Uffici del registro delle imprese secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 luglio 2004, come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;

d) per «richiedente» il soggetto che richiede il rilascio del certificato in formato elettronico all'Ufficio del registro delle imprese;

e) per «destinatario» il soggetto al quale il richiedente è tenuto a fornire il certificato elettronico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto:

a) disciplina le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici ed approva i relativi modelli di richiesta e di rilascio;

b) approva le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici.

Art. 3.

Richiesta di certificato elettronico

1. La richiesta di certificato elettronico è effettuata anche in via telematica. La richiesta in via telematica è effettuata con l'utilizzo del modello di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Nella richiesta di certificato elettronico l'interessato indica :

a) la Camera di commercio alla quale richiede il rilascio del certificato;

b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005 ;

c) i propri dati identificativi;

d) il nome o la denominazione del destinatario e l'indirizzo di quest'ultimo;

e) la clausola d'uso con la quale dichiara l'utilizzo del certificato.

3. La richiesta di certificato elettronico con l'apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, è effettuata dal legale rappresentante dell'impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta Nazionale dei Servizi.

Art. 4.

Rilascio di certificato elettronico

1. Il rilascio di certificato elettronico è effettuato in via telematica con l'utilizzo del modello di cui all'allegato B al presente decreto.

2. Il modello di cui all'allegato B contiene un frontespizio, che è parte integrante del certificato elettronico.

3. Nel frontespizio sono indicati:

a) la Camera di commercio che rilascia il certificato;

b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;

c) la dicitura che il certificato è emesso esclusivamente in formato elettronico;

d) i dati identificativi del richiedente;

e) il nome o la denominazione del destinatario;

f) l'indirizzo del destinatario;

g) la clausola d'uso con la quale viene dichiarato l'utilizzo del certificato;

h) la data di rilascio.

4. Sul frontespizio è apposta la firma digitale del Conservatore del registro delle imprese o di soggetto dallo stesso delegato ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Formato dei certificati elettronici

1. Il certificato elettronico è un unico file informatico in formato PDF/A non modificabile costituito da un frontespizio e dal certificato tipo richiesto, così come definito dal corrispondente modello di certificato approvato dal decreto ministeriale del 13 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni del 25 febbraio 2005 .

2. Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico, generato ai sensi del comma 1, è firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del registro imprese o dal soggetto delegato di cui al comma 4 dell'art. precedente.

3. La firma digitale è apposta in conformità ai formati previsti dalla deliberazione CNIPA 17 febbraio 2005 n. 4 .

4. Al certificato è apposta marca temporale attestante il momento del rilascio.

5. L'imposta di bollo sui certificati elettronici è assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2002, n. 127 e della sua circolare applicativa n. 67 del 7 agosto 2002 emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 6.

Attivazione della modalità di rilascio

1. La modalità di rilascio di certificati in formato elettronico di cui al presente decreto è attivata dal 1° giugno 2008.

Roma, 15 febbraio 2008

Il Vice Ministro: D'ANTONI

Allegato A (art.3, comma 1)

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

RICHIESTA DI RILASCIO IN FORMATO ELETTRONICO DEL CERTIFICATO DI ....

Dati identificativi del richiedente:

Nome, cognome..

Luogo e data di nascita..

Residenza...

Codice fiscale...[1]

Codice fiscale e numero d'iscrizione : ....

Numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della camera di commercio industria artigianato agricoltura di:........................

....[2]

Dati identificativi del destinatario:

***denominazione*[3]*:* ………………**

indirizzo[4] : ....

Comune:......... Provincia:......

Clausola d'uso[5]:

....

L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI DA QUANTO IVI DICHIARATO RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.

firma digitale del richiedente

Richiesta di apposizione della dicitura antimafia SI NO

firma digitale del legale rappresentante dell'impresa[6]

[1] Riquadro da compilare in caso di soggetti richiedenti diversi dalle imprese
[2] Riquadro da compilare in caso di imprese richiedenti
[3] Indicare la denominazione dell'Ente
[4] Indicare l'indirizzo dell'Ufficio/Ente presso il quale il certificato è utilizzato
[5] Indicare l'uso del certificato
[6] La richiesta di apposizione della dicitura antimafia deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla carta Nazionale dei Servizi

Allegato B (art. 4, comma 1)

Formato frontespizio per il certificato elettronico R.I.

Prot. N. ……… . **Data**../../….

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ……………[7]

- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ……………………………….[8]

EMESSO IN FORMATO ELETTRONICO

Dati identificativi dell'impresa:

denominazione:**…………………………..**[9]

forma giuridica: **………………**

Codice fiscale e numero d'iscrizione : ………… Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo:…………. Iscritta con il numero del Registro Imprese: …………

Dati identificativi del destinatario:

denominazione: **………………**[10]

indirizzo : ……………………………. Comune:………. Provincia:…..

Clausola d'uso:

………[11] **L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI DA QUANTO IVI DICHIARATO RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.** **firma digitale del conservatore**

[7] Ufficio registro imprese responsabile delle informazioni riportate
[8] Tipologia del Certificato del Registro delle imprese richiesto (le tipologie di certificato del registro imprese sono individuate dal D.M. del 25 febbraio 2005)
[9] Denominazione o ragione sociale dell'impresa di cui si chiede il certificato
[10] Indicare in modo preciso i dati identificativi del destinatario del certificato
[11] Verrà riportata la clausola d'uso del certificato dichiarata dall'utente in fase di richiesta

08A01803

DECRETO 25 febbraio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Palladio», in San Vito dei Normanni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Palladio» con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), costituita in data 8 gennaio 1998 con atto a rogito del notaio dott. B. Petrachi di Brindisi, numero REA 100789, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Gioia Teodoro nato a Brindisi il 13 aprile 1954, con studio in Brindisi a via Villafranca n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01839

DECRETO 25 febbraio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove aziende risicole - Società cooperativa a r.l.», in San Gavino Monreale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuove aziende Risicole - Società cooperativa a r.l.» con sede in San Gavino Monreale (Catania), costituita in data 9 settembre 1987 con atto a rogito notaio dott. Sergio Floris di Guspini (Catania) REA n. 140855, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dott.ssa Massa Daniela nata a Carbonia (Catania) il 4 marzo 1974, con studio in Cagliari a via Figari n. 7/B, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01851

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 febbraio 2008.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta comunale del comune di Ischia in data 20 novembre 2007, n. 110, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 29 gennaio 2008, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 20 febbraio 2008, n. 29, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Forio in data 4 febbraio 2008, n. 23, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 10 gennaio 2008, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 13 dicembre 2007, n. 118, con la quale il comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 87332 del 24 settembre 2007 e la nota di sollecito n. 9241 del 31 gennaio 2008, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n. 26544 Gab/Urp del 25 febbraio 2008, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1 - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 20 marzo 2008 al 30 settembre 2008 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purche non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dal-

l'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture e riassetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 279

08A01835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n.2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Rego-

lamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 5 10/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile. 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 2005, con il quale l'organismo Bioagricoop Soc. Coop. a r. 1., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 febbraio 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Comitato promotore per il riconoscimento della Lunigiana D.O.P., pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione, concessa con decreto 24 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a Bioagricoop Soc. Coop. a r. l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Bioagricoop Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 24 febbraio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1845/04 del 22 ottobre 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 febbraio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01621

DECRETO 29 febbraio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarità nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 /2006/ C319/01), ed in particolare il capitolo (V. Gestione dei rischi e delle crisi);

Visto il Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per il ripristino, nei territori danneggiati, delle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Considerato che gli interventi per il ripristino delle infrastrutture non sono oggetto di notifica poiché non costituiscono aiuti di Stato come riconosciuto dalla Commissione UE con decisione C(2005)1622 fin, del 7 giugno 2005, sul decreto legislativo n. 102/2004:

piogge alluvionali del 6 ottobre 2007 nella provincia di Salerno;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Salerno: piogge alluvionali del 6 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del territorio dei comuni di Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Minori, Montecorvino Pugliano, Praiano, Ravello, San Cipriano Picentino, Scala, Tramonti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01792

DECRETO 29 febbraio 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole; ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversità atmosferiche;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso termico dal 20 giugno 2007 al 16 luglio 2007 nella provincia di Catanzaro;

eccesso termico dal 21 giugno 2007 al 30 giugno 2007 nella provincia di Vibo Valentia;

eccesso termico dal 21 giugno 2007 al 25 luglio 2007 nella provincia di Reggio di Calabria;

eccesso termico dal 22 giugno 2007 al 27 giugno 2007 nella provincia di Crotone;

eccesso termico dal 23 giugno 2007 al 25 luglio 2007 nella provincia di Cosenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1857/2006;

Catanzaro:

eccesso termico dal 20 giugno 2007 al 16 luglio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Cosenza:

eccesso termico dal 23 giugno 2007 al 25 luglio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Crotone:

eccesso termico dal 22 giugno 2007 al 27 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Reggio di Calabria:

eccesso termico dal 21 giugno 2007 al 25 luglio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agnana Calabra, Africo, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melito

di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Lorenzo, Sant'Agata del Bianco, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santa Cristina D'Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo.

Vibo Valentia:

eccesso termico dal 21 giugno 2007 al 30 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Drapia, Parghelia, Ricadi, Tropea, Zambrone, Zungri.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A01804

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 febbraio 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 125/Ric. dell'8 febbraio 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 18 gennaio 2008, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Toscana - Teckna S.r.l. Laboratorio Galileo - via Amendola, 2/4 - 50058 Signa (Firenze).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.02 - Progettazione e costruzione di apparecchiature elettriche;

31.20 - Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo.

Punto di primo contatto:

Tel. 055-0514244 E-mail f.simonti@teckna.it

Fax 055-628201 Sito Internet: www.teckna.it

Veneto

Telsey S.p.a. - via E. Mattei, 29 -31055 Quinto di Treviso (Treviso).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

32.20.2 Ricerca, progettazione e produzione di apparati e sistemi per telecomunicazione.

Punto di primo contatto:

Tel. 0422-377711 E-mail lucio.dascoli@telsey.it

Fax 0422-470920 Sito Internet: www.telsey.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il dirigente: COBIS

08A01791

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2008.

Interpretazione e integrazione dell'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007. (Deliberazione n. 95/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera 179/03/CSP «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)* numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 189 del 16 agosto 2007;

Visto il regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 120 del 25 maggio 2007;

Visto l'art. 5 del predetto regolamento, rubricato «Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio» che, nel testo attualmente in vigore, dopo aver previsto, al comma 1, che «... l'operatore (...) può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento», al comma 2, lettera A) specifica: «non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento»;

Considerato che lo scopo della predetta norma è quello di assicurare che, nei confronti dell'utente che abbia azionato gli strumenti di tutela a sua disposizione per la contestazione di pretesi crediti da parte dell'operatore, quest'ultimo non possa avvalersi della sospensione del servizio come se egli fosse inadempiente;

Considerato che l'attuale formulazione della norma, se interpretata secondo la necessaria buona fede, implica chiaramente che il divieto di sospensione del servizio in pendenza di «una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14» del regolamento adottato con la delibera n. 173/07/CONS debba riferirsi anche alle fasi temporali che inevitabilmente intercorrono tra la comunicazione del rigetto del reclamo da parte dell'operatore, che deve avvenire con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 418/07/CONS, e il momento dell'avvio della procedura di conciliazione, come pure, analogamente, in caso di mancato accordo all'esito di tale procedura, tra la data del verbale di conciliazione e quella dell'invio, da parte dell'utente, dell'istanza di definizione della controversia agli organismi competenti;

Rilevato che, benché non vi sia dubbio che il divieto di sospensione del servizio riguardi anche le predette fasi temporali intermedie, appare tuttavia opportuno, al fine di evitare il generarsi di possibili situazioni di incertezza, integrare sul punto il testo della norma esplicitando quanto precede;

Rilevato, peraltro, che, in caso di rigetto del reclamo o di esito negativo della conciliazione, l'onere dell'utente di attivarsi per far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi richiede una delimitazione temporale, in assenza della quale si determinerebbero situazioni di incertezza suscettibili di protrarsi indefinitamente;

Ritenuto a tal fine opportuno indicare il termine di 6 mesi dalla definizione della procedura di reclamo o, rispettivamente, della procedura di conciliazione, in linea con quanto già previsto dall'art. 14, comma 2, del regolamento adottato con la delibera n. 173/07/CONS, che indica il termine massimo entro cui l'utente può attivarsi, dopo la conclusione della procedura conciliativa, per instaurare la successiva ed eventuale fase di definizione della controversia dinanzi all'Autorità;

Considerato inoltre che, per realizzare in maniera efficace il fine di tutela espresso dalla norma di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, è necessario che gli utenti ricevano informazioni chiare e precise sulle procedure di reclamo e di soluzione delle controversie nonché sul connesso divieto di sospensione del servizio in pendenza delle stesse, come interpretato e integrato nella presente delibera;

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udite le relazioni del Commissario Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Il comma 2, lettera *a)*, dell'art. 5 del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, è così riformulato: «non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione: ciò per tutto il periodo in cui con riferimento a tali addebiti siano pendenti una procedura di reclamo oppure di conciliazione o di definizione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento, fino alla loro conclusione, e compresi gli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per la durata massima di 6 mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione».

Art. 2.

1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche forniscono agli utenti informazioni sulla disponibilità e sulle modalità di svolgimento delle procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie tramite la documentazione di fatturazione, il servizio di assistenza clienti e annunci in fonia, e con le altre modalità e nei termini indicati dall'art. 2, comma 7, e dall'art. 5, commi 1 e 2, del regolamento allegato alla delibera n. 418/07/CONS.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono anche essere idonee a spiegare all'utenza che la corretta e tempestiva instaurazione di una procedura di reclamo o di risoluzione della controversia comporta per l'operatore il divieto di sospendere il servizio interessato dal mancato pagamento in pendenza della stessa e negli intervalli di tempo intercorrenti tra le diverse procedure per la durata massima di 6 mesi dalla conclusione della procedura di reclamo o di conciliazione, termine entro il quale deve essere inoltrata, rispettivamente, la domanda per la successiva procedura di conciliazione o di definizione.

3. In caso di presentazione di un reclamo, anche telefonico, o di instaurazione di una procedura di risoluzione della controversia, le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere rese immediatamente disponibili agli utenti sia tramite il servizio di assistenza clienti sia tramite comunicazione scritta.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 19 febbraio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
MAGRI - NAPOLI

08A01806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione degli effetti dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla rappresentanza di Malta da parte delle Autorità consolari italiane nel rilascio dei visti per transito e breve soggiorno, firmato a Roma il 27 ottobre 2005.

A seguito dell'ingresso della Repubblica di Malta nello spazio Schengen a partire dal 21 dicembre 2007, questo Ministero degli affari esteri ha notificato all'Ambasciata della Repubblica di Malta la cessazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla rappresentanza di Malta da parte delle Autorità diplomatico-consolari italiane nel rilascio dei visti per transito e breve soggiorno, firmato a Roma il 27 ottobre 2005, il cui testo è stato pubblicato nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007.

Pertanto l'Accordo stesso ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 21 dicembre 2007.

A partire da tale data, i meccanismi di rappresentanza di Malta da parte delle Autorità diplomatico-consolari italiane per il rilascio dei visti Schengen sono disciplinati unicamente dall'acquis Schengen.

08A01793

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Moschiano (Avellino) con deliberazione n. 9 del 5 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato testo unico si è provveduto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, alla nomina del commissario straordinario di liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2006, nella persona del dottor Antonio Gaetano D'Angelo.

Il dottor Antonio Gaetano D'Angelo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, sicché si rende necessario proporre la sostituzione dello stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2008 la dottoressa Anna Maria Spalato Ceruso, è stata nominata ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissaria straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dottor Antonio Gaetano D'Angelo.

08A01663

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 marzo 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5319
Yen	158,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,125
Corona danese	7,4495
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76380
Fiorino ungherese	263,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Zloty polacco	3,5371
Nuovo leu romeno	3,6929
Corona svedese	9,3581
Corona slovacca	32,680
Franco svizzero	1,5818
Corona islandese	101,72
Corona norvegese	7,8340
Kuna croata	7,2772
Rublo russo	36,5990
Nuova lira turca	1,8664
Dollaro australiano	1,6351
Real brasiliano	2,5483
Dollaro canadese	1,5097
Yuan cinese	10,8855
Dollaro di Hong Kong	11,9298
Rupia indonesiana	13879,01
Won sudcoreano	1454,62
Peso messicano	16,4137
Ringgit malese	4,8500
Dollaro neozelandese	1,9075
Peso filippino	61,889
Dollaro di Singapore	2,1226
Baht tailandese	48,354
Rand sudafricano	11,9140

Cambi del giorno 7 marzo 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5417
Yen	157,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,170
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76470
Fiorino ungherese	264,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	3,5814
Nuovo leu romeno	3,7335
Corona svedese	9,3911
Corona slovacca	32,617
Franco svizzero	1,5735
Corona islandese	104,81
Corona norvegese	7,9145
Kuna croata	7,2775
Rublo russo	36,7060
Nuova lira turca	1,9247
Dollaro australiano	1,6481
Real brasiliano	2,6086
Dollaro canadese	1,5069
Yuan cinese	10,9630
Dollaro di Hong Kong	12,0015
Rupia indonesiana	13967,80
Won sudcoreano	1478,49
Peso messicano	16,7159
Ringgit malese	4,8826
Dollaro neozelandese	1,9299
Peso filippino	63,210
Dollaro di Singapore	2,1343
Baht tailandese	48,618
Rand sudafricano	12,3305

Cambi del giorno 10 marzo 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5340
Yen	156,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,041
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76050
Fiorino ungherese	263,47
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	3,5635
Nuovo leu romeno	3,7129
Corona svedese	9,3918
Corona slovacca	32,379
Franco svizzero	1,5696
Corona islandese	104,93
Corona norvegese	7,8855
Kuna croata	7,2784
Rublo russo	36,6180
Nuova lira turca	1,9044
Dollaro australiano	1,6601
Real brasiliano	2,5839
Dollaro canadese	1,5194
Yuan cinese	10,8958
Dollaro di Hong Kong	11,9477
Rupia indonesiana	14082,12
Won sudcoreano	1481,38
Peso messicano	16,6094
Ringgit malese	4,9088
Dollaro neozelandese	1,9314
Peso filippino	62,817
Dollaro di Singapore	2,1303
Baht tailandese	48,344
Rand sudafricano	12,1895

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01887-08A01888-08A01886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9/06 adottata in data 28 novembre 2006 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0011930/COM-L-68 del 6 agosto 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/06/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 28 novembre 2006, come modificata dalla delibera n. 5/07/AdD del 29 novembre 2007, di recepimento delle osservazioni ministeriali, concernente modifiche al nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà (decreto interministeriale 14 luglio 2004).

08A01715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o Veronese»;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PROVINCIA DI VERONA O VERONESE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

La indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco) Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Verona o veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

08A01790

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Calenzano, S. Miniato, Nave, Cortona, Ravenna e Guardamiglio.

Con decreto 28 novembre 2007 n. 1084, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 118, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Marina loc. Carraia nel comune di Calenzano (Firenze), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 39 map.li n. 713 e 723.

Con decreto 14 novembre 2007 n. 1030, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 122, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di S. Miniato (Pisa), distinto al N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 34 map.le n. 63 sub 1 e sub 2.

Con decreto 26 ottobre 2007 n. 1002, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 117, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Garza sito nel comune di Nave (Brescia), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 26 map.li n. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

Con decreto 14 novembre 2007 n. 1028, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 121, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico di «Burcinella» nel comune di Cortona (Arezzo), distinto al N.C.T. ed al N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 184 map.le n. 35.

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1063, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 119, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia sita nel comune di Ravenna, distinta al N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 103 map.le 1719 sub 1 e 2 ed al N.C.T. al foglio 103 map.le 1719.

Con decreto 27 agosto 2007 n. 744, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 120, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Guardamiglio (Locri), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 1 particelle n. 12, 13, 25, 39, 124.

Da 08A01716 a 08A01721

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione delle date di riapertura della procedura per la presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento negli albi di servizio civile nazionale.

L'Ufficio nazionale per il servizio civile, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, comunica che dal 14 marzo al 15 aprile 2008 è riaperta la procedura per la presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento da parte degli enti di servizio civile nazionale secondo le modalità previste nella circolare 2 febbraio 2006 recante «Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale» e pubblicate sul sito internet www.serviziocivile.it

08A01893

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta

(Omissis);

Delibera:

1) di nominare il segretario generale dott. Giuliano Mannu, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 580/1993 e dell'art. 26, primo comma, lettera *o)* dello Statuto, conservatore del registro delle imprese;

2) di pubblicare l'atto di nomina, come richiesto dalle disposizione di legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

3) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

08A01859

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-063) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00